



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE E
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

UFFICIO POLITICHE INTEGRATE
PER LA SICUREZZA I
CONTROLLI E LA PREVENZIONE
SISMICA

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL' ELENCO DI PRIORITÀ REGIONALE DI INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI LA CUI FUNZIONALITA' DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE, PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLE RISORSE O.C.D.P.C. n.978/2023 art.2 comma 1 lett. b).

**RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER L'IMPORTO DI
€ 1.786.914,59**



1. PREMESSE	3
2. SOGGETTI AMMISSIBILI	4
3. INTERVENTI STRUTTURALI AMMESSI A CONTRIBUTO	4
4. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....	4
5. CAUSE DI ESCLUSIONE	5
5.1. DEFINITE DALL'O.C.D.P.C n.978/23	5
5.2. DEFINITE DALLA REGIONE BASILICATA.....	5
6. CRITERI DI PRIORITA'	6
6.1. DEFINITI DALL'O.C.D.P.C. n.978/23	6
6.2. DEFINITI DALLA REGIONE BASILICATA.....	6
7. ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	6
8. SPECIFICHE MINIME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	7
9. SPECIFICHE SUI CONTRIBUTI DEGLI INTERVENTI.....	9
10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	11
11. GRADUATORIE INTERVENTI AMMISSIBILI	12
12. REVOCHE	12
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	13
14. TUTELA DELLA PRIVACY	13
15. MANTENIMENTO DELLA FUNZIONE STRATEGICA.....	13
16. DISCIPLINA TECNICA ED AMMINISTRATIVA	13



1. PREMESSE

PREMESSO che:

-L'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 978 del 24.03.2023, pubblicata sulla G.U. n.86 del 12/04/2023, disciplina l'utilizzo delle risorse stanziare per le annualità 2022 e 2023, relative al Fondo di prevenzione del rischio sismico istituito dall'art. 11 del D.L. n.39/2009 e rifinanziato con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).

-Il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 4 maggio 2023, pubblicato in G.U. il 13 luglio 2023, ripartisce tra le Regioni le nuove risorse destinate alle seguenti azioni di prevenzione non strutturale e prevenzione strutturale, secondo la seguente ripartizione:

- lett. a. studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza (10,8 milioni di euro);
- lett. b. interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d'interesse strategico per finalità di protezione civile (87,2 milioni di euro).

-Con Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile di ripartizione delle risorse del 4 maggio 2023, per le annualità 2022 e 2023, sono state assegnate complessivamente alla Regione Basilicata risorse pari a € 4.352.924,99.

-La Regione Basilicata:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 706 del 03/11/2023 ha destinato € 3.795.750,59 **per interventi strutturali su strutture e infrastrutture di interesse strategico, di cui alle azioni dell'art.2 comma 1 lett.b) dell'O.C.D.P.C. n.978/2023;**
- con Delibera di Giunta Regionale n. 817 del 30/12/2024 ha approvato l'elenco di priorità regionale degli interventi a valere sull' art.2 comma 1 lett.b) dell'O.C.D.P.C. n.978/2023, ammettendo a finanziamento 4 interventi.

-A seguito di revoca e riprogrammazione di una parte delle risorse di cui alla D.G.R. n. 817/2024, per un importo complessivo pari a € 1.786.914,59, si intende attivare - in conformità a quanto previsto dall'O.C.D.P.C. n. 978/2023 - un ulteriore Avviso con l'obiettivo di finanziare nuovi interventi di riduzione del rischio sismico su opere pubbliche strategiche.

CONSIDERATO che:

- l'art. 19, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023 prevede la revoca delle risorse non utilizzate entro il 29 agosto 2026, intendendosi per tali quelle per le quali non sia stato affidato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 ovvero, qualora la progettazione sia disponibile, non sia intervenuta la stipula del contratto per l'esecuzione dei lavori;



- i tempi stringenti non consentono, allo stato, in ipotesi di disponibilità della progettazione di fattibilità tecnico-economica di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 o anche del livello successivo di progettazione, la stipula del contratto avente ad oggetto i lavori;
- il termine del 29 agosto 2026 è considerato, tra l'altro, termine perentorio per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO

- opportuno e necessario evitare la revoca, dal Dipartimento della Protezione Civile, delle risorse non utilizzate, per un importo complessivo pari a € 1.786.914,59;
- favorire l'utilizzo tempestivo delle risorse suscettibili di revoca e il conseguente incremento degli interventi di mitigazione del rischio sismico sul territorio regionale;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di consentire la candidatura ai soli Enti pubblici proprietari di strutture o infrastrutture strategiche, per le quali sono disponibili gli indici di rischio sismico (α_{SLV} e α_{SLD}) ottenuti a seguito di verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa o preesistenti (da convertire se da OPCM 3274/2003), così da addivenire nel termine perentorio del 29 agosto 2026 all'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, evitando, in tal modo, la revoca delle risorse dal Dipartimento della Protezione Civile.

2. SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono presentare domanda di contributo i seguenti Enti pubblici proprietari di edifici pubblici strategici ed opere infrastrutturali strategiche:

- La Regione Basilicata;
- Le Province di Potenza e Matera;
- I Comuni della Regione Basilicata;
- Le Aziende Ospedaliere della Regione Basilicata;
- Le ASL della Regione Basilicata;

3. INTERVENTI STRUTTURALI AMMESSI A CONTRIBUTO

I contributi sono finalizzati all'esecuzione di interventi strutturali di **rafforzamento locale** o di **miglioramento sismico** o di **demolizione e ricostruzione**, secondo quanto prescritto dall'Ordinanza (art. 2, comma 5), su strutture e infrastrutture strategiche la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Sono ammessi a finanziamento su O.C.D.P.C. n.978/2023 art.2 lett.b), di cui alla D.G.R. n 706 del 03/11/2023:



- a) **Strutture /Infrastrutture strategiche** (di cui all'art. 2, comma 3 dell'OPCM n. 3274 e alla D.G.R. n. 737 del 26 ottobre 2020 Allegato 1 - Elenco) ubicati nei comuni indicati in **Allegato 7 alla O.C.D.P.C. 978/2023** o con amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche vigenti, che determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie **S-ag non inferiore a 0,125 g**;
- b) La **funzione strategica deve essere indicata nel Piano di Emergenza Comunale** (o sovraordinato) approvato e l'attribuzione deve essere vigente alla data di presentazione dell'istanza;
- c) di **proprietà pubblica**;
- d) per i quali sono disponibili **gli indici di rischio sismico (α_{SLV} e α_{SLD}) ottenuti a seguito di verifica sismica** svolta in accordo con la vigente normativa o preesistenti (da convertire se da OPCM 3274/2003).

5. CAUSE DI ESCLUSIONE

5.1. DEFINITE DALL'O.C.D.P.C n.978/23

Non sono ammissibili a finanziamento strutture e infrastrutture:

- a) **Privi della verifica tecnica** ai sensi dell'art.2 c.3 O.P.C.M. 3274/2003;
- b) Con valori dell'indice di rischio **α (rapporto capacità/domanda) $\geq 0,80$** ;
- c) **Ricadenti** in aree a rischio idrogeologico **in zona R4 non delocalizzabili** (art.14 co.4);
- d) **Edifici collabenti** (art.17 co.4);
- e) **Realizzati o adeguati dopo il 1984**, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole (art.17 co.5 lett.a); ;
- f) **Oggetto di interventi strutturali eseguiti dopo il 1984**, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza di cui trattasi (12/04/2024 G.U. n.86) (art.17 co.5 lett.b);
- g) che **usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità** (interventi strutturali di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione) (art.17 co.5 lett.c);

5.2. DEFINITE DALLA REGIONE BASILICATA

- a) presentate con modalità difformi e/o oltre i termini stabiliti dal presente bando;
- b) presentate da soggetti diversi da quelli individuati nel presente bando;
- c) relative a edifici o opere infrastrutturali che non risultino di proprietà pubblica;
- d) mancata sottoscrizione con firma digitale dell'istanza e/o istanza incompleta dei dati che contribuiscono a definire i criteri di priorità e l'entità del finanziamento;



In virtù del principio di leale collaborazione tra le amministrazioni, si attiveranno, nei termini di legge, le procedure di soccorso istruttorio volto al superamento delle carenze riscontrate e alla verifica finale dell'ammissibilità dell'istanza.

6. CRITERI DI PRIORITA'

6.1. DEFINITI DALL'O.C.D.P.C. n.978/23

Sono da considerarsi fattori prioritari nella formazione dell'elenco di merito:

- a) **Edificio individuato nell'analisi della Condizione Limite per l'emergenza (CLE), che a seguito di tali interventi, producano il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza, valutata a partire dalla CLE approvata (art.14 co.1).** La valutazione dell'efficienza operativa del sistema di emergenza prevede la quantificazione, attraverso metodi probabilistici sintetizzati nell'allegato IV dell'O.C.D.P.C. n.978/2023, della capacità da parte del sistema di gestione dell'emergenza di rimanere operativo a seguito dei possibili danni fisici che un evento sismico, di predefinita intensità, può determinare nei singoli elementi e nelle sue funzioni essenziali.

6.2. DEFINITI DALLA REGIONE BASILICATA

Sono da considerarsi fattori prioritari nella formazione dell'elenco di merito le seguenti fattispecie:

- a) **Non aver beneficiato di un contributo** (art.2, co.1 lett. b) per la realizzazione di interventi strutturali di riduzione del rischio sismico, di cui all'art.11 della L. n.77/2009, su strutture/infrastrutture di interesse strategico **in una delle precedenti annualità del programma settennale**, compresa l'O.C.D.P.C 675/2020, ovvero ai sensi dell'O.C.D.P.C. n.780/2021.
- b) valore dell'indice di rischio α_{SLV} e, in caso di pari merito, sulla base del valore dell'indice α_{SLD} , in ogni caso inferiori a 0,8;
- c) priorità agli edifici ubicati nei Comuni in zona ad alta sismicità (zone 1) con valori di $a_g > 0,250$ g (L.R. 7 Giugno 2011 - Allegato I – Nuova classificazione sismica);
- d) priorità agli edifici ubicati nei Comuni zone a media sismicità (zone 2) con valori di $a_g > 0,150$ g (L.R. 7 Giugno 2011 - Allegato I – Nuova classificazione sismica);

7. ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Sulla base di quanto definito al precedente paragrafo 6, ai fini della definizione dell'elenco di priorità regionale per l'assegnazione del contributo a carico delle risorse O.C.D.P.C. n.978/2023 art.2 comma 1 lett.b), sono attribuiti i seguenti punteggi:

RIF.	EDIFICI DI GESTIONE DELL'EMERGENZA	PUNTEGGIO
6.1.a	Edificio individuato dall'Analisi della Condizione Limite d'Emergenza (CLE) – C.C.S., C.O.M., C.O.C. – Dicomac, Centri di Ricovero, Centri di accoglienza..	1
RIF.	Comune non beneficiario di contributo su O.C.D.P.C annualità precedenti	PUNTEGGIO
6.2. a		0,5



RIF.	INDICE DI RISCHIO SISMICO	PUNTEGGIO
6.2.b	rapporto tra capacità e domanda $\alpha < 0,20$	3
	rapporto tra capacità e domanda $0,2 \leq \alpha \leq 0,6$	$3,6 - 6\alpha$
RIF.	CLASSIFICAZIONE SISMICA (L.R. 7 GIUGNO 2011- Allegato I)	PUNTEGGIO
6.2.c	Zona 1a-1b	1
6.2.d	Zona 2a-2b	0,75
6.2.d	Zona 2c- 2d	0,50

8. SPECIFICHE MINIME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta, i soggetti beneficiari di contributo sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni minime:

- a) gli interventi di **rafforzamento locale**, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi, secondo i criteri e le condizioni contenute nell'allegato 5 alla medesima Ordinanza, non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso;
- b) gli interventi di **miglioramento/adeguamento sismico**, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento. I suddetti interventi devono rispettare le seguenti condizioni:

- Gli interventi di **miglioramento sismico (NTC 18 – Cap.8.4.3- OCDPC 978/2023 art.16 co.4)** devono consentire di raggiungere un valore minimo dei rapporti capacità/domanda (ζE) più avanti specificati pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del suddetto rapporto espresso in percentuale pari almeno al 20%. ($\zeta E_{post} - \zeta E_{pre} \geq 20\% \zeta E_{pre}$);
- Per gli interventi di **adeguamento sismico** le vigenti norme tecniche prevedono, per le opere in classe d'uso IV, un valore minimo post-intervento dei rapporti capacità/domanda (ζE) pari all' 80%. (NTC 18 – Cap.8.4.3)

I rapporti capacità/domanda che debbono soddisfare le condizioni sopra dette, sono quelli relativi allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita e allo Stato Limite di Danno per gli interventi su tutti gli edifici, e solamente quello relativo allo Stato Limite ultimo di salvaguardia della Vita per gli interventi sulle opere infrastrutturali;

- c) gli interventi di **demolizione e ricostruzione in sito** (sostituzione edilizia) devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito non corrisponda a quello esistente demolito, il costo dell'intervento è rimodulato sulla base di quanto indicato al successivo paragrafo 5;



- d) gli interventi di **demolizione e ricostruzione fuori sito** (delocalizzazione) possono essere attuati solo se, ad invarianza di spesa, si raggiunga l'adeguamento sismico delle strutture, sia garantito un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza. Sul sito originario, rinvenuto dalla demolizione dell'edificio esistente, deve essere imposto un vincolo urbanistico di inedificabilità. Ricadono in tale fattispecie anche gli edifici ubicati in zona R4 ad altro rischio idrogeologico per i quali è obbligatorio l'intervento di delocalizzazione. Qualora il volume ricostruito non corrisponda a quello esistente demolito, il costo dell'intervento è rimodulato sulla base di quanto indicato al successivo paragrafo 5;
- e) gli interventi di **delocalizzazione senza demolizione** dell'edificio originario possono essere attuati solo se l'edificio originario è di interesse storico sottoposto a vincolo espresso ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti. Qualora il volume ricostruito non corrisponda a quello esistente demolito, il costo dell'intervento è rimodulato sulla base di quanto indicato al successivo paragrafo 6;

Tutte le tipologie di intervento sopra indicate devono garantire un maggiore livello di sicurezza sismica dell'edificio originario ai sensi della vigente normativa tecnica (D.M. 17.01.2018).

Per gli interventi di **miglioramento/adeguamento sismico**, il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali deve presentare **un'attestazione del raggiungimento dei rapporti capacità/domanda minimi specificati al punto b).**

Inoltre, per gli interventi sugli edifici, **il progettista deve determinare e attestare la classe di rischio prima e dopo l'intervento**, secondo le modalità definite dalle «Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni» allegate al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 65 del 7 marzo 2017. Il progettista deve altresì sintetizzare gli esiti delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e riferite alle condizioni prima e dopo l'intervento, nelle schede di sintesi (Allegato 7 dell'Ordinanza) di cui all'art. 2, comma 9, e inviarle alla regione.

Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ricondotta a intervento di rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione. L'intervento dovrà essere debitamente rendicontato economicamente e tecnicamente, e comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati al successivo paragrafo 10.

Per gli interventi di **miglioramento sismico**, nel rispetto delle condizioni minime sopra indicate, il soggetto beneficiario è tenuto a verificare con il progettista incaricato ogni possibile soluzione che tenda ad ottenere l'adeguamento sismico della struttura secondo la vigente normativa tecnica o, quantomeno, il massimo valore dell'indice di rischio sismico tecnicamente ed economicamente raggiungibile con l'importo assegnato. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal D.P.R. n. 380/2001, inoltre il Comune è tenuto ad acquisire le preventive autorizzazioni/nulla osta/pareri previsti per legge e di competenza degli enti tutelari territoriali (ASL, SABAP-ABR, VIA, VAS, VVF, ...).

In caso di delocalizzazione della funzione strategica, il Comune si deve impegnare (con apposita deliberazione consiliare di adozione), ad allocare la funzione strategica all'interno del nuovo fabbricato a conclusione dei



lavori e ad aggiornare il proprio Piano di Emergenza comunale (e/o sovraordinato) curandone l'invio alla Regione per le attività di competenza (L.R. 25 del 17 agosto 1998; Linee Guida per la Pianificazione Comunale di Protezione Civile approvate con D.G.R. n.38/2016).

9. SPECIFICHE SUI CONTRIBUTI DEGLI INTERVENTI

Per gli interventi di cui al paragrafo 8, il **costo convenzionale di intervento** è determinato nella seguente misura massima (ai sensi dell'art. 15 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023) riferito al volume lordo dell'edificio o ai mq di impalcato dell'infrastruttura soggetti ad interventi:

a) **rafforzamento locale**: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

b) **miglioramento sismico** ⁽¹⁾: 225 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 675 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

c) **demolizione e ricostruzione**: 300 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 900 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

Si specifica che per interventi di adeguamento sismico verranno applicati costi previsti all'art.15 lett.b) miglioramento sismico.

Il costo convenzionale è ritenuto comprensivo di IVA, spese tecniche, esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza, somme a disposizione e quanto necessario per dare l'opera finita, collaudata e funzionante (finiture e impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali).

Ulteriori interventi, finiture e/o costi non previsti o eccedenti la quota finanziata, sono comunque a carico del soggetto beneficiario/attuatore.

In caso di progetto con importo superiore alla somma massima concedibile secondo il costo parametrico indicato agli artt. 15 e 17 dell'O.C.D.P.C. 978/2023, il soggetto proponente dovrà garantire la copertura della quota eccedente con fondi propri o altri fondi pubblici cumulabili.

Il contributo concesso a carico del Fondo nazionale è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato.

Più in particolare, definito con α_{SLV} il rapporto capacità/domanda, riferito all'accelerazione a terra di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite salvaguardia della Vita, corrispondente a ζE come definito dalle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, con α_{SLD} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite di Danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

a) **100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;**

b) **0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;**

c) **$[(380 - 400 \alpha)/3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$**



Dove per α si intende il minore tra α_{SLD} ed α_{SLV} nel caso di edifici, o comunque α_{SLV} qualora α_{SLD} non fosse disponibile ovvero sempre nel caso di opere infrastrutturali. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e pertanto i risultati delle verifiche tecniche effettuate con riferimento alla pericolosità sismica recata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

Il suddetto costo massimo di intervento, stimato convenzionalmente, può essere rimodulato dall'Ente attuatore in sede di progettazione esecutiva, fermo restando il limite massimo del contributo concesso e la completezza delle opere come sopra descritte.

Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, nel predisporre il Piano degli interventi, la Regione può procedere a una rimodulazione in riduzione degli importi massimi concedibili, di cui all'art. 17, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023 nei seguenti casi:

- in presenza di uno o più contributi massimi concedibili di importo elevato in ragione delle rilevanti volumetrie delle costruzioni;
- per finanziare un numero maggiore di interventi.

L'importo finanziato dal Fondo nazionale può essere integrato con ulteriori contributi a carico di fondi propri del soggetto beneficiario o concessi da altri Enti o soggetti privati, **ad esclusione dei finanziamenti dello Stato concessi per le medesime finalità** (interventi di adeguamento/miglioramento sismico, rafforzamento locale e ricostruzione). In tale caso, al fine di agevolare la verifica di finalizzazione dei fondi, le categorie dei lavori ed i relativi costi devono essere chiaramente indicate nel computo metrico estimativo e dovranno essere redatti QE separati oltre a quello generale.

A conclusione dei lavori le eventuali economie devono essere segnalate, a cura del Responsabile del procedimento, alla Regione, che provvederà ad inviare le modalità di restituzione delle somme non spese.

L'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale è consentito nei termini di legge previo nulla osta della Regione (art.15, comma 2, O.C.D.P.C n. 978/2023).

Nel caso di **nuove realizzazioni (demolizione e ricostruzione o delocalizzazione)** ai sensi del comma 6, art.16 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023:

- qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento si deve considerare il solo volume esistente;
- qualora il volume ricostruito sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento, può essere considerato l'intero volume esistente;
- qualora il volume ricostruito sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare nel calcolo è dato dal volume ricostruito maggiorato del 25%.



10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

In considerazione della necessità di garantire il tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie disponibili ed evitare la revoca delle risorse non utilizzate prevista dall'art. 19, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023, le domande di partecipazione alla procedura per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione dei contributi, redatte secondo il modello di cui all'Allegato 1, sono presentate, a pena di esclusione, **entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella sezione "Servizi al Cittadino" – sottosezione "Avvisi e Bandi" del portale istituzionale della Regione Basilicata <https://www.regione.basilicata.it>

La candidatura è presentata esclusivamente in via telematica, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo ufficio.prevenzionesismica@cert.regione.basilicata.it

Nell'oggetto della pec è riportata la seguente dicitura:

"ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL' ELENCO DI PRIORITÀ REGIONALE DI INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI LA CUI FUNZIONALITA' DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE, PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLE RISORSE O.C.D.P.C. N.978/2023 ART.2 CO.1 LETT. B – RIPROGRAMMAZIONE RISORSE PER L'IMPORTO DI € 1.786.914,59".

Ogni Ente presenta richiesta di ammissione in graduatoria per un solo intervento (edificio pubblico o infrastruttura strategica).

A ciascuna domanda è allegata:

- a) Copia della verifica tecnica eseguita ai sensi dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 art.2, commi 3 e 4, del D.M. 17.01.2018.;
- b) Le **schede di sintesi** delle verifiche tecniche di edifici e opere di cui all'**Allegato 2 dell'O.C.D.P.C. n.978/2023**, riportante gli esiti delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 art.2, commi 3 e 4 del D.M. 17.01.2018. Nel caso di verifiche eseguite ai sensi dell'OPCM n.3274, deve fornirsi ulteriore relazione, sottoscritta dal progettista, illustrante l'aggiornamento degli indici di rischio alle norme tecniche vigenti (NTC18- D.M. 17.01.2018)
- c) Una **scheda di rilevazione dell'intervento** – O.C.D.P.C. n.978/2023, interventi di cui all'art.2, comma 1, lett.b) (Allegato 3-edifici o Allegato 3 –infrastrutture del presente documento);
- d) Il CUP (codice Univoco del Progetto) dell'intervento, come disposto all'art.1, comma 2 dell'Ordinanza (anche in modalità provvisoria);
- e) L'atto amministrativo (deliberazione dell'ente richiedente il finanziamento) attestante che l'edificio oggetto della richiesta di finanziamento è considerato strategico (alla data dell'istanza), per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art., comma 3 dell'OPCM 20 marzo 2003, n.3274, nonché eventuale individuazione dell'opera nell'analisi della Condizione Limite di Emergenza;
- f) calcolo del contributo, ai sensi degli artt. 15 e 17 commi 2 e 3 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023, tenendo conto inoltre di quanto disposto all'art.16 co.6, in caso di demolizione e ricostruzione;



- g) Atto d'impegno al cofinanziamento (se non contenuto nell'istanza, nel caso di importo delle opere non coperto dal contributo regionale).

11. GRADUATORIE INTERVENTI AMMISSIBILI

La Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità con Determinazione Dirigenziale, in base alle istanze ricevute, formula una graduatoria di interventi di edifici strategici e opere infrastrutturali ammissibili a contributo, ordinata in senso decrescente in base al punteggio ottenuto, secondo i criteri menzionati ai precedenti paragrafi 6 e 7.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e nel sito Internet istituzionale della Regione Basilicata.

La graduatoria regionale è predisposta previa istruttoria tecnico-amministrativa ed economica dell'Ufficio regionale competente.

Nel corso della fase istruttoria, l'Ufficio regionale competente si avvale della facoltà di invitare i soggetti richiedenti a fornire chiarimenti, precisazioni o integrazioni che si rendessero, a suo giudizio, necessari.

Nel caso in cui le risorse residue siano inferiori al contributo spettante di cui all'art. 17, comma 2 dell'Ordinanza, l'ultimo intervento ammissibile a contributo potrà avvalersi della sola quota residua. In tale caso l'Ente Attuatore sarà tenuto a provvedere, tramite cofinanziamento, al raggiungimento della totale copertura finanziaria dell'intervento.

12. REVOCHE

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023, le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 3 della medesima Ordinanza, trasferite alle Regioni per la realizzazione delle azioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 2, sono revocate dal Dipartimento della protezione civile ove le stesse non siano utilizzate, secondo le definizioni di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 19, entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, inerente il trasferimento delle risorse della presente ordinanza.

Le risorse assegnate agli Enti beneficiari devono essere "utilizzate", ai sensi dell'art. 19, co.1 dell'O.C.D.P.C. 978/2023, entro il 29/08/2026.

Nel caso di interventi strutturali, si considerano risorse **"non utilizzate"** alla data del **29 agosto 2026**, le risorse per le quali (comma 5, art. 19 O.C.D.P.C.):

- non sia stata affidata la progettazione di fattibilità tecnico economica (art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023) degli interventi;
- o, qualora presente la progettazione, non sia avvenuta la stipula del contratto dei lavori.

La revoca del contributo è disposta, altresì, dalla Regione nel caso di:



- a) accertamento della mancanza dei requisiti indicati ai paragrafi 4 e 5 del presente Avviso, dichiarati dall'Ente;
- b) sussistenza delle condizioni di esclusione di cui al paragrafo 6 del presente Avviso;
- c) mancato raggiungimento delle specifiche minime di intervento riportate al paragrafo 10 del presente Avviso.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.5 della Legge n.241/1990 il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosalia Marrese, funzionario tecnico dell'Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza i Controlli e la Prevenzione Sismica della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità.

Ogni eventuale richiesta di informazioni sui contenuti del presente avviso potrà essere rivolta al responsabile del procedimento all'indirizzo di posta certificata ufficio.prevenzionesismica@cert.regione.basilicata.it

14. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui la Regione Basilicata verrà in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.mm.ii.

15. MANTENIMENTO DELLA FUNZIONE STRATEGICA

Gli Enti Beneficiari dei presenti contributi mantengono la funzione strategica degli immobili finanziati con il presente Avviso, salvo modifiche del Piano di protezione Civile comunale o sovraordinato.

16. DISCIPLINA TECNICA ED AMMINISTRATIVA

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si applicano le direttive dell'O.C.D.P.C. n. 978/2023, le vigenti norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica (Nuove norme tecniche per le costruzioni – D.M. 17/01/2018 – NTC18 e relativa Circolare esplicativa n.7/2019 e ss.mm.ii.), nonché le disposizioni regionali e nazionali in materia.